AVV. GIULIA LILIANA MONTE
pec avvgiulialianamonte@ordineavvocativrpec.it

ON.LE TAR LAZIO ROMA

RICORSO

RICORRENTE: [redacted], nato a [redacted] il [redacted] c.f[redacted] residente in [redacted] militare dell'Aeronautica Militare [redacted], rappresentato e difeso dall'Avvocato Giulia Liliana Monte, c.f. MNTGLL82R68A893Z, del Foro di Verona, con studio a Verona (VR), Via Matteo Pasti n. 11, giusto mandato in calce al presente atto, pec avvgiulialilianamonte@ordineavvocativrpec.it e numero di fax 0454936128 per comunicazioni, domiciliato telematicamente all'indirizzo pecavvgiulialilianamonte@ordineavvocativrpec.it,

RESISTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE (PERSOMIL), in persona del Ministro pro tempore nel domicilio *ex lege* eletto presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma via Dei Portoghesi, 12.

OGGETTO: annullamento, previa sospensione cautelare, del giudizio di non idoneità alla prova scritta di cultura tecnico-professionale riportato dal ricorrente (doc. 1) nel concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 108 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica, del Corpo del Genio Aeronautico e del Corpo di Commissariato

Aeronautico, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12026 0000391 del 23 aprile 2026 (doc. 2), nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice, le tracce e i quesiti somministrati, l'eventuale atto di esclusione e la graduatoria finale ove nelle more formata, con riserva di motivi aggiunti.

FATTO

Il ricorrente, appartenente al ruolo [redacted] dell'Aeronautica Militare, in data 18.05.2026 (doc. 3) ha presentato domanda di partecipazione al concorso in epigrafe per la nomina a Sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica, indetto con il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12026 0000391 del 23 aprile 2026, pubblicato sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.

L'art. 9 del bando di concorso disciplina la prova scritta di cultura tecnico-professionale, stabilendo che essa consiste "in un **tema** su argomenti previsti dai programmi d'esame riportati nell'Allegato C", della durata massima di sei ore. Il medesimo articolo, al comma 5, lettera a), precisa le modalità di svolgimento: la Commissione esaminatrice "prepara le tesi per la prova scritta", tesi che "sono segrete e ne è vietata la divulgazione", e "la scelta delle tesi da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati". L'Allegato C al bando ribadisce che la prova scritta consiste nello "svolgimento,

nel tempo massimo di sei ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio fra tre elaborati predisposti dalla commissione".

In data 10 giugno 2026 il ricorrente ha sostenuto la predetta prova scritta presso il Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia Montecelio. Contrariamente a quanto previsto dal bando, **la prova è stata però somministrata non già nella forma di un tema unico sorteggiato tra tre tesi predisposte dalla Commissione, bensì nella forma di un elaborato composto da dieci domande a risposta aperta, senza che alcun avviso o determinazione avesse preventivamente modificato le modalità di svolgimento della prova stabilite dalla lex specialis.**

All'esito della correzione, nell'area privata del portale dei concorsi on-line è stato comunicato al ricorrente il giudizio di "NON IDONEO" con voto 16,333/30, inferiore alla soglia di idoneità di 18/30 fissata dall'art. 9, comma 6, del bando. Nella stessa data, il ricorrente ha sostenuto anche la prova scritta di conoscenza della lingua inglese, somministrata nella forma del questionario a risposta multipla prevista dall'art. 10 del bando, superandola brillantemente con il voto di 29,1/30 (doc. 4): circostanza che evidenzia la preparazione del ricorrente e rende ancor più evidente l'anomalia della valutazione negativa riportata nella prova di cultura tecnico-professionale, somministrata in forma difforme dalle previsioni della lex specialis.

Il ricorrente, in data 19 agosto 2026, ha presentato a mezzo del proprio difensore istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (doc. 5), volta ad ottenere copia dei verbali della Commissione, delle tracce e dei quesiti somministrati, dell'elaborato e dei criteri di valutazione adottati, al momento ancora priva di riscontro.

Alla data di proposizione del presente ricorso non risulta ancora formata né pubblicata la graduatoria di merito del concorso, mentre è stato pubblicato l'avviso di convocazione degli idonei alle prove scritte agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, previsti per i giorni 7 e 8 settembre 2026 (doc. 6).

DIRITTO

I. Violazione della lex specialis di concorso (art. 9 e Allegato C del bando); eccesso di potere per difformità tra le modalità di svolgimento della prova previste dal bando e quelle in concreto adottate; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.), di parità di trattamento tra i concorrenti e di tutela dell'affidamento.

Come noto, il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura selettiva e le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole cristallizzate nella lex specialis medesima, nonché del

principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

Le clausole del bando vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale, senza che possa farsi luogo a procedimenti ermeneutici integrativi diretti ad evidenziare significati impliciti o inespressi (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 3442 del 2023; cfr. Cons. di Stato, sez. III, 21 febbraio 2022, n. 1258).

Sulla scorta di tali principi, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la Commissione esaminatrice non possa modificare le modalità di svolgimento delle prove stabilite dal bando, neppure invocando il richiamo a disposizioni normative che prevedono forme semplificate di espletamento delle prove concorsuali. In particolare, è stato ritenuto illegittimo il comportamento della Commissione che, dopo aver rinunciato alla preselezione, abbia trasformato la prova scritta prevista dal bando come elaborato o soluzione di quesiti a risposta sintetica in un test a risposta multipla, trattandosi di modifica non meramente formale ma sostanziale, che incide sulle modalità di redazione della prova, sul giudizio della Commissione e sull'accertamento delle capacità elaborative e professionali dei candidati (Consiglio di Stato, sentenza n. 3442 del 2023; T.A.R. Veneto, sentenza n. 1212 del 2022).

E’ stato precisato, invero, che “***il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso e le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità. Ciò in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis e dell'altro più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2019, n. 257)” (in questi termini T.A.R. Veneto, Sez. I, 25 ottobre 2019, n. 1139; si veda anche Consiglio di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 932)”.***

Analogamente, è stata dichiarata illegittima la prova scritta svolta con modalità non conformi al bando per erronea predisposizione delle schede di quesiti, con conseguente obbligo di rivalutazione e rinnovazione della prova (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza n. 5305 del 2025), nonché la prova scritta vertente su materie che il bando riservava ad altra fase della selezione (Consiglio di Stato, sentenza n. 8056 del 2021; T.A.R. Toscana, sentenza n. 1269 del 2014).

Nel caso di specie, la difformità è netta e documentabile: il bando e l'Allegato C prevedono un tema unico, sorteggiato tra tre tesi predisposte dalla Commissione, mentre al ricorrente è stato somministrato un elaborato composto da dieci domande a risposta aperta.

La somministrazione di una prova strutturalmente diversa da quella prevista dalla lex specialis ha alterato le condizioni di svolgimento della selezione, pregiudicando l'affidamento del ricorrente, che aveva preparato la prova sulla base delle modalità indicate nel bando e vulnerando la parità di trattamento tra tutti i concorrenti, i quali hanno affrontato una prova diversa da quella per la quale era stata bandita la selezione.

Come chiarito dalla giurisprudenza, la lesività di un atto che modifica le modalità di prova si concretizza allorché il candidato, in esito all'espletamento della prova per come illegittimamente somministrata, riporta un punteggio inferiore a quello minimo richiesto e viene conseguentemente escluso dalla procedura (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza n. 3722 del 2022): ed è esattamente ciò che è accaduto al ricorrente.

Il vizio investe l'intera prova scritta e, con essa, il giudizio di non idoneità che ne è derivato, sicché gli atti impugnati meritano l'annullamento, con ogni conseguente statuizione, ivi inclusa, ove occorra, la rinnovazione della prova secondo le modalità previste dal bando.

II. Subordinatamente: difetto di motivazione del giudizio di non idoneità e violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 per mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova come in concreto somministrata.

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove

concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

La predeterminazione dei criteri costituisce **condizione necessaria e imprescindibile** ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico: solo quando i criteri siano stati preventivamente fissati e verbalizzati il punteggio numerico può ritenersi idoneo a sorreggere la motivazione del giudizio, sintetizzando il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione.

In mancanza della predeterminazione scritta dei criteri, il giudizio di inidoneità espresso con il solo voto numerico è affetto da deficit motivazionale, non essendo possibile alcun controllo circa il corretto esercizio della discrezionalità tecnica e circa l'effettiva rispondenza dei giudizi alle prove sostenute (T.A.R. Sicilia – Catania, sentenza n. 1966 del 2022).

Nel caso di specie, la prova è stata somministrata in una forma (dieci domande a risposta aperta) del tutto diversa da quella prevista dal bando (tema unico sorteggiato).

La Commissione, ove abbia ritenuto di procedere in tal senso, avrebbe dovuto quantomeno predeterminare e verbalizzare, prima della correzione, i criteri di valutazione specificamente calibrati sulla nuova tipologia di prova, ivi inclusi i punteggi attribuibili a ciascuna delle dieci domande.

Il giudizio di non idoneità è stato invece espresso con il solo voto complessivo di 16,333/30, senza alcuna indicazione analitica dei punteggi attribuiti alle singole domande né dei criteri applicati.

Tale carenza, aggravata dalla difformità della prova rispetto al bando, rende il giudizio impugnato privo di adeguata motivazione e, comunque, non verificabile, con conseguente illegittimità dell'atto.

III. In via ulteriormente subordinata: eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento e disparità di trattamento, con riserva di motivi aggiunti all'esito dell'accesso agli atti.

Il ricorrente si riserva di articolare, all'esito dell'accesso agli atti già richiesto in data 18 agosto 2026, ulteriori motivi di impugnazione volti a far valere l'eventuale illogicità manifesta, l'errore di fatto o il travisamento nella correzione dell'elaborato, nonché l'eventuale disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, ove dagli atti acquisiti emergano elementi a sostegno.

Resta fermo, in ogni caso, che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni delle Commissioni esaminatrici, pur limitato ai vizi di manifesta illogicità, errore di fatto e contraddittorietà ictu oculi rilevabile (Consiglio di Stato, sentenza n. 3010 del 2024), non incontra alcun limite quando si verte sulla violazione della lex specialis e sulla difformità delle modalità di svolgimento della prova rispetto al bando, come nel caso di specie.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA E COLLEGIALE

Il ricorrente chiede, ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 104/2010, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e l'ammissione con riserva alle successive fasi della procedura concorsuale.

Sussiste il fumus boni juris, alla luce delle considerazioni svolte in diritto e, segnatamente, della netta difformità tra le modalità di svolgimento della prova scritta previste dalla lex specialis (tema unico sorteggiato tra tre tesi) e quelle in concreto adottate (dieci domande a risposta aperta), in violazione dei principi di parità di trattamento e di tutela dell'affidamento.

Sussiste, altresì, il periculum in mora, atteso che gli accertamenti psico-fisici e attitudinali per gli idonei alle prove scritte sono stati calendarizzati per i giorni 7 e 8 settembre 2026 (cfr. doc. 6) e che l'esclusione del ricorrente, ove non sospesa, determinerebbe la definitiva perdita della chance di prosecuzione della procedura concorsuale, con pregiudizio grave e irreparabile non ristorabile per equivalente. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, la concessione della misura cautelare che consente al candidato di proseguire con riserva le operazioni concorsuali assicura tutela in forma specifica, limitando le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'illegittimità del provvedimento di esclusione (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza n. 6916 del 2025).

Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l'interesse del ricorrente a non subire la definitiva esclusione dalla procedura concorsuale, con conseguente perdita irrimediabile della chance di partecipazione, è prevalente rispetto

all'interesse pubblico alla prosecuzione della procedura, che non è in alcun modo pregiudicato dall'ammissione con riserva del ricorrente alle fasi successive, avente natura meramente interinale e destinata a consolidarsi solo in caso di accoglimento del ricorso.

Ciò posto, ravvisandosi i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio — atteso che gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono imminenti e che la camera di consiglio di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a. non potrebbe verosimilmente celebrarsi prima del loro svolgimento — il ricorrente chiede che il Presidente del Tribunale, o il magistrato da lui delegato, disponga con decreto motivato la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e l'ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della procedura concorsuale, fissando la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare, ai sensi dell'art. 56, comma 4, c.p.a.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, contrariis rejectis:

1. in via monocratica, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., per l'estrema gravità ed urgenza, disporre con decreto presidenziale la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e l'ammissione con riserva del ricorrente alle successive

fasi della procedura concorsuale, fissando la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare;

2. in via cautelare collegiale, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., sospendere l'efficacia degli atti impugnati e disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della procedura concorsuale;

3. nel merito, annullare, previa ogni declaratoria del caso, il giudizio di non idoneità alla prova scritta di cultura tecnico-professionale riportato dal ricorrente (voto 16,333/30), nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice, le tracce e i quesiti somministrati, l'eventuale atto di esclusione e la graduatoria finale ove nelle more formata, con ogni conseguente statuizione, ivi inclusa, ove occorra, la rinnovazione della prova scritta secondo le modalità previste dal bando di concorso;

4. condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.

Con riserva di motivi aggiunti per l'impugnazione della graduatoria di merito ove nelle more formata e pubblicata, nonché di notifica del ricorso e dei motivi aggiunti ai controinteressati appena individuati, e con riserva di ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria.

Ai fini del contributo unico atti giudiziari, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminato, è soggetto al C.U. di € 325,00.

Verona/Roma, data della notifica

Avv. Giulia Liliana Monte

GIULIA LILIANA
MONTE
AVVOCATO
31.08.2026
11:13:27
GMT+02:00